



Organi di Giustizia

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 13/18

Dec. n. 12/18

Il giorno 21 giugno 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sulla istanza del Settore Tecnico Sportivo F.M.I. del 21.6.2018 avanzata all'esito delle verifiche effettuate sul carburante utilizzato dal pilota n. 9 "M. B." - Omissis tesserato e licenziato FMI con il M.C. "Novaedil Racing Team" con tessera n. 18047064 e licenza miniyounng n. T03143 - prelevato dal serbatoio del motociclo con cui lo stesso conduttore ha partecipato alla prova del Campionato Italiano Velocità (cod. NAZVE033) del 6.5.2018, classe premoto3 4t, svoltasi presso il motodromo del Mugello e contenente richiesta di esclusione dello stesso dalla relativa classifica, per le irregolarità riscontrate sul predetto carburante.

Il G.S.N.

- letta la richiesta del S.T.S.;

- letti gli atti ad essa allegati;
- letta la relazione tecnica del Membro del Comitato Tecnico F.M.I.;
- letto il RTGS dell'Annesso Velocità 2018;

OSSERVA

La richiesta, nei termini prospettati dal S.T.S., è fondata e, pertanto, va accolta. Invero, l'esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento (compresa la relazione tecnica del membro del Comitato Tecnico F.M.I., all'uopo incaricato perché redigesse apposito elaborato) nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di accogliere le istanze ivi contenute, per i motivi che appresso si spiegheranno.

Dall'esame degli atti allegati al fascicolo ed innanzi richiamati, risulta che, in data 6.5.2018, in ottemperanza all'allegato 7 dell'Annesso Velocità 2018, prima dell'inizio della gara della classe Premoto3 4T della manifestazione NAZVE033, sono stati prelevati n. 2 campioni di carburante (contenuti, rispettivamente, nei contenitori contrassegnati dalle lettere "A" e "B") dal serbatoio del motociclo n. 9, così come sottoscritto dal Team Manager del pilota (v. Allegato "A" della relazione del C.T.). Effettuate le opportune sigillature dei predetti campioni, il contenitore contrassegnato dalla lettera "A", veniva inviato al laboratorio analisi del Fornitore Ufficiale (quale laboratorio di riferimento F.M.I.), affinché eseguisse le relative analisi, mentre il secondo (B) è stato ritualmente consegnato al rappresentante S.T.S., come previsto nell'allegato 7 Annesso Velocità, innanzi richiamato.

Ebbene, espletati gli accertamenti commissionati, il laboratorio di riferimento ha stabilito che il campione di carburante prelevato dal motociclo n. 9 non era quello consentito dal regolamento, poiché dai valori di densità dello stesso a 15° e dalla gascromatografia di cui all'allegato "C" della relazione del C.T. della F.M.I. si evincono delle importanti differenze, in particolare «tra i valori identificativi del lotto PCE030205G (dichiarato dal responsabile del team del Miceli all'allegato "A") e quelli caratteristici del carburante equipaggiante il motociclo n. 9», condotto, nella occasione della gara citata, dal medesimo M. B..

L'utilizzo di carburante differente dall'unico carburante ammesso nelle classi del C.I.V., ossia quello distribuito dal Fornitore Ufficiale del Campionato Italiano Velocità (art. 7.4.1 RTGS Annesso Velocità), costituisce irregolarità tecnica, che, in quanto tale, conduce alla esclusione del pilota n. 9 dalla gara disputata e dalla relativa classifica, con conseguente perdita del punteggio acquisito.

Tra l'altro, va osservato che il prelievo del predetto carburante è avvenuto nel pieno rispetto delle procedure previste in caso di verifiche.

Ciò detto, alla luce delle suesposte considerazioni, sulla scorta dei risultati delle analisi del carburante prelevato dal motociclo n. 9, il conduttore M. B. va escluso dalla gara C.I.V. della classe Premoto3 4T del 6.5.2018. Tanto comporta, di conseguenza, l'annullamento del punteggio dallo stesso ivi acquisito e la correzione della relativa classifica.


P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

- ACCOGLIE la richiesta del Settore Tecnico Sportivo F.M.I. e, per l'effetto, esclude per irregolarità tecnica il pilota n. 9 "M. B." dalla prova C.I.V. - Round 2 - della classe Premoto3 4T del 6.5.2018;

-AUTORIZZA il S.T.S. della F.M.I. medesimo alla modifica della classifica finale della prova C.I.V. - Round 2 - della classe Premoto3 4T del 6.5.2018 (manifestazione NAZVE033), procedendo alla sua pubblicazione in sostituzione della precedente.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, con urgenza, a cura della Segreteria, a:

- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Miceli Calogero, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore M. B.;

- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Minimoto F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Co. Re. Friuli V. G.;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.